



**COMUNE DI MONZA
SETTORE BILANCIO
SERVIZIO TRIBUTI**

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI PER UN PERIODO DI
MESI 60***

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del contratto del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali.

Il servizio viene conferito in esclusiva nella forma di gestione ad aggio sulle riscossioni lorde effettivamente conseguite. L'aggiudicatario dovrà versare al Comune alle scadenze stabilite l'ammontare delle riscossioni conseguite, al netto dell'aggio di sua spettanza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso della durata dell'appalto, di negoziare con l'aggiudicatario eventuali ulteriori servizi accessori direttamente connessi o conseguenti a quello affidato, tra i quali la riscossione coattiva di entrate patrimoniali.

ART. 2 - CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento del servizio in oggetto all'aggiudicatario spetterà l'aggio, presentato in sede di gara, sugli importi lordi complessivamente riscossi.

La percentuale di aggio a base di gara sugli importi lordi complessivamente riscossi è non superiore al 10% (dieci per cento).

In caso di pagamento delle somme da parte del contribuente entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto (cartella o ingiunzione fiscale) l'aggio è a carico del contribuente debitore nella misura del 52% mentre la restante parte è a carico del comune. In caso contrario è integralmente a carico del contribuente debitore.

Con la prescrizione dell'aggio contrattuale, l'aggiudicatario si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione del servizio, ivi comprese le imposte e tasse gravanti sui proventi dell'appaltatore stesso con esclusione dell'IVA che, se dovuta, resta a carico dell'Amministrazione.

Le spese postali per l'invio degli atti ai contribuenti sono a carico degli stessi. Si esclude ogni altro corrispettivo non previsto dal presente capitolato.

Detto corrispettivo resterà invariato per tutto il periodo della durata del contratto e non sarà soggetto ad alcuna revisione.

Per il recupero delle entrate assegnate all'incasso, scadute e da scadere, la ditta appaltatrice dovrà avvalersi dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639, ovvero del ruolo nel caso il servizio di riscossione venga affidato a Equitalia S.p.A. o alle sue società partecipate.

Resta altresì a carico dell'aggiudicatario la gestione dell'eventuale contenzioso, mediante la predisposizione di ogni atto relativo allo stesso, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, dovendo assicurare ogni altro supporto legale, amministrativo e tecnico contabile al fine di garantire efficace tutela in ogni livello e grado di giudizio.

La ditta assuntrice in dipendenza del suo mandato, ha il diritto/dovere di procedere al recupero di mancate riscossioni da parte del Comune, relative ad annualità pregresse comunque assegnate dall'Ente a mezzo di elenchi, atti o mandati del Funzionario Comunale preposto.

La procedura di riscossione coattiva dovrà svolgersi secondo le modalità di cui all'allegato 1.

Il rimborso di tutte le spese per le procedure esecutive (spese di notifica, spese esecuzione coattiva e varie) resta a carico degli utenti nella misura fissata dalla vigente normativa. Resta a carico del Comune il rimborso delle sole spese sostenute per le partite sgravate o inesigibili dichiarate tali a mezzo di appositi verbali sottoscritti dall'aggiudicatario e dal Funzionario Responsabile preposto.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'appalto è stabilita in mesi 60 (sessanta) decorrenti dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione (decorrenza presunta 01.01.2011), indipendentemente dalla data di formale stipulazione del contratto.

Dalla predetta data indicata nella lettera di aggiudicazione decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della Ditta Aggiudicataria.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

L'Amministrazione Comunale, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del Dlgs n. 163/2006, nuove prestazioni analoghe a quelle di cui al presente capitolato, per un periodo ulteriore di 24 (ventiquattro) mesi, conformi al progetto di base ed all'offerta presentata.

Tale facoltà potrà essere esercitata previa formale comunicazione che dovrà pervenire al contraente secondo le modalità previste dalla predetta normativa.

L'eventuale esercizio dell'opzione ex articolo 57, comma 5, lettera b), del Dlgs n. 163/2006 dovrà avvenire alle stesse condizioni di cui al contratto iniziale, fatta salva l'applicazione dell'art. 115 del Dlgs n. 163/2006.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla emissione dei soli atti necessari all'espletamento del servizio, comprese le Ingiunzioni fiscali e le cartelle di pagamento.

L'aggiudicatario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

La ditta ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi di Governo e/o di gestione dell'Ente.

Nell'ambito della autonomia organizzativa, la società aggiudicataria dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili previa intesa col responsabile del servizio.

L'impresa aggiudicataria dovrà in ogni caso provvedere, pena decadenza, entro 15 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, all'apertura a sue spese di una sede operativa in Monza funzionale al ricevimento dell'utenza e dotata di attrezzature informatiche di tecnologia avanzata (computers, fotocopiatrici, scanner, ecc...), nonché di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, anche certificata) ed in particolare dei collegamenti telematici sia per l'accesso a banche dati utili all'attività in affidamento che per consentire lo scambio dei flussi di informazione con il Servizio Tributi - Catasto dell'Ente.

L'Amministrazione Comunale, prima di procedere alla stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di predisporre controlli per verificare il rispetto di quanto richiesto.

L'affidatario deve fornire al Comune le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa ai servizi oggetto del presente capitolato e l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali.

La società affidataria dovrà eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso la sede di cui al presente articolo ed ogni comunicazione o notificazione fatta presso lo stesso ufficio s'intenderà fatta all'affidatario.

All'ingresso della sede operativa, dovrà essere apposta una targa con la scritta: "Comune di Monza - Riscossione Coattiva Entrate tributarie Comunali - gestione ditta _____".

La predetta sede deve rimanere aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30. Le parti potranno concordare eventuale diversa articolazione dell'orario di apertura al pubblico.

Presso tale recapito i contribuenti devono poter effettuare tutte le operazioni relative al servizio oggetto del presente capitolato.

Presso la propria sede l'affidatario deve esporre al pubblico i regolamenti e le tariffe emanate dall'Ente per le entrate tributarie Comunali.

L'affidatario si obbliga ad effettuare previsioni e statistiche a semplice richiesta del Funzionario Responsabile dell'Ente, su indicazione da parte del Comune di parametri essenziali all'ammontare dell'entrata.

ART. 5 - STAMPATI, BOLLETTINI E RENDICONTI CONTABILI

Le spese di gestione sono tutte a carico dell'aggiudicatario. In particolare deve farsi carico, a proprie spese, di predisporre e mettere a disposizione gli stampati, registri, i bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio. Lo stesso affidatario deve altresì farsi carico di inviare al contribuente gli atti per il pagamento dei tributi dovuti.

Per esigenze meccanografiche, l'aggiudicatario potrà eseguire presso proprie sedi centrali o periferiche l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica. Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle leggi vigenti in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo e carico dagli Organi Amministrativi Comunali.

L'appaltatore è tenuto a compilare a sue spese tutte le statistiche relative al servizio, richieste sia dal Comune sia da Uffici che ne abbiano facoltà.

ART. 6 - RISCOSSIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

L'aggiudicatario deve riversare al Comune, mediante accrediti sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria Comunale, entro il 10° giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese le somme direttamente riscosse nella decade stessa, ovvero e per l'ipotesi di riscossione effettuata per il tramite dei canali bancario e postale, le somme per le quali siano ritualmente pervenuti nella decade di riferimento i certificati di allibramento e relativi bollettini.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dall'aggiudicatario, come sopra specificato, si applica un'indennità di mora pari al tasso legale vigente maggiorato di tre punti sulle somme non versate che potrà essere recuperata dal Comune sulla cauzione definitiva.

Contestualmente al riversamento l'aggiudicatario fornisce al Comune una dettagliata rendicontazione, predisposta con riferimento a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato, con l'indicazione analitica dell'importo lordo riscosso e del compenso spettante.

Nel caso in cui non fosse rispettato il termine e le modalità di rendicontazione è prevista una sanzione pecuniaria di € 1000,00 per ogni mancata rendicontazione.

La sanzione è comminata direttamente dal responsabile del servizio finanziario.

In materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente servizio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 136/2010.

ART. 7 - VIGILANZA E CONTROLLO

Per le attività espletate la ditta aggiudicataria è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.

Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

Il Comune ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio. La ditta per mezzo di un suo incaricato dovrà tenersi a disposizione

degli uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno, anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

Per i controlli l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso gli uffici locali.

Le spese relative ai controlli del presente articolo sono a carico del Comune.

ART. 8 - PERSONALE

L'aggiudicatario dovrà osservare per tutta la durata del servizio nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del servizio (art. 1 - comma 8 - D.L. 22/3/1993 n. 71, convertito in Legge 25/5/1993 n. 151), fatta salva la possibilità dell'accentramento contributivo autorizzato dai rispettivi istituti, che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.

Qualora l'Amministrazione Contraente riscontrasse, o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, inadempienze dell'aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, ed al rispetto delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, la predetta procederà, oltre alle segnalazioni agli organi interessati, all'applicazione della penalità di cui al successivo articolo 13 (€ 3.500,00) del presente capitolato ed assegnerà all'aggiudicatario il termine massimo di 20 (venti) giorni consecutivi entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Nel caso in cui l'impresa non adempia entro il suddetto termine, l'ente, previa ulteriore diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa della medesima e destinerà quota parte della cauzione al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l'avvenuta aggiudicazione del presente servizio nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell'osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

E' fatto obbligo all'Impresa Aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) ed, in particolare, il disposto degli articoli 26 e 28, comma 2, lettere a), b) e c) del predetto decreto.

Entro dieci giorni consecutivi dall'avvio del servizio, l'Aggiudicatario provvederà alla presentazione al Committente del proprio Piano di Sicurezza anche ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

La società è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi dipendenti. E' altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale

durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d'ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'aggiudicatario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.

Nessuna somma aggiuntiva è riconosciuta per maggiori oneri che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del contratto.

I nominativi del Responsabile e delle unità di personale utilizzati per le attività del presente capitolato dovranno essere comunicati entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione all'Amministrazione Comunale.

Il personale addetto al servizio di riscossione dovrà essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco.

Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste soddisfatte con la maggiore sollecitudine possibile.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

Anteriormente alla stipula del contratto l'Appaltatore dovrà prestare, pena la decadenza dall'aggiudicazione, cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali risultante dall'aggiudicazione, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell'Appaltatore di apposita comunicazione da parte del Committente.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato dalla Stazione appaltante, dietro richiesta scritta dell'Impresa, alla scadenza del contratto, previa constatazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese, nonché previa verifica degli adempimenti contributivi ai sensi del DM 24/10/2007. Verrà redatto dalla stazione appaltante e sottoscritto dall'Impresa il Certificato di regolare esecuzione del servizio.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito:

a) polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del Dlgs n. 175/1995 da cui risulti a pena decadenza:

- che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già "TUR"), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti.

- l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ;

- l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. ;

- l'inefficacia nei confronti dell'Ente garantito dell'omesso versamento dei premi.

b) fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al Dlgs n. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d'esclusione, le clausole di cui alla lett. a);

c) fideiussione bancaria, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Dlgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di

rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d'esclusione, le clausole di cui alla lett. a). In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori. Le fidejussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo devono essere redatte in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate, pena decadenza, di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l'Ente inviterà la ditta interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta non abbia provveduto entro il detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione. In tal caso alla ditta saranno addebitate le spese sostenute dall'Ente per l'affidamento dell'appalto a terzi.

ART. 10 - ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione della ditta, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.

Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma precedente rimarranno a completo carico dell'aggiudicatario.

ART. 11 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO

È fatto divieto all'aggiudicatario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza dell'affidamento. Nel caso in cui si verificano versamenti sui conti intestati all'aggiudicatario, quest'ultimo è obbligato a riversare al Comune tali importi con le stesse modalità e tempi previsti dall'art. 6.

Al termine dell'incarico l'aggiudicatario dovrà comunque consegnare al Comune o all'affidatario subentrante gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli stessi, delegandolo, ove del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.

ART. 12 - ASSICURAZIONI

Per tutte le attività di cui al presente capitolato e comunque connesse alla conduzione del servizio la Ditta aggiudicataria, anteriormente alla stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per ogni sinistro.

La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia al Servizio Tributi/Catasto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al predetto servizio alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

L'aggiudicataria, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione dell'appalto, manleva comunque il Comune di Monza da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.

ART. 13 - PENALITÀ

Il Comune secondo la gravità delle mancanze contrattuali accertate, applicherà una penale compresa da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 3.500,00, da notificarsi alla società ad opera del Dirigente del Settore Bilancio Programmazione Economica e Tributi previa

contestazione degli addebiti alla medesima, la quale dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi dieci giorni consecutivi, salvi gli eventuali provvedimenti di risoluzione contrattuale.

Il Comune procederà al recupero delle penalità comminate alla società mediante ritenuta diretta sugli eventuali crediti della stessa e, ove occorre, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi del precedente articolo 9 del presente capitolato.

ART. 14 - CAUSE DI RISOLUZIONE

L'inosservanza degli obblighi concernenti il personale determina l'immediata risoluzione del contratto con trattenuta della cauzione definitiva quale penale.

L'Amministrazione potrà inoltre procedere alla risoluzione anticipata del contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 13;
- b) grave ovvero ripetuta negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 13;
- c) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- d) cessione del contratto e subappalto;
- e) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 13;
- f) decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze 289/2000;
- g) qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti l'abrogazione di uno o più dei tributi oggetto del servizio o l'abolizione del medesimo. Qualora invece fossero emanate disposizioni che dovessero variare in tutto o in parte i presupposti dei tributi in questione, le condizioni dovranno essere rivedute in accordo fra le parti, ferma restando la facoltà per il Comune di recesso dal contratto.
- h) nel caso di violazione delle norme di cui alla legge n. 136/2010, in quanto applicabili, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente servizio.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) ed e) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l'aggiudicataria non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere c), d), f) e h) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Per la ditta contraente è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 118 del Dlgs n. 163/2006. Si applica l'art. 116 del Dlgs n. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione.

Considerata la particolare natura delle attività la società affidataria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

ART. 16 - CESSIONE DEL CREDITO

L'eventuale cessione del credito sarà disciplinata secondo quanto stabilito dall'articolo 117, comma 3, del Dlgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Impresa si impegna a mantenere piena riservatezza delle informazioni di cui verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del Dlgs n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi;
- b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
 - o per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, l'impresa concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
 - o per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l'impresa che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione.
- c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - o al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - o ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
 - o a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
- d) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
 - o verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Comune di Monza;
 - o verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.)
- e) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza che può avvalersi di soggetti nominati "responsabili."
- f) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del Dlgs n. 196/2003.
- g) Il Comune di Monza, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

ART. 18 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, i diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente.

Sono altresì a carico dell'appaltatore ogni tassa, imposta, ecc., presente e futura esclusa l'IVA (se dovuta) per la quale l'Aggiudicatario avrà diritto di rivalsa a norma di legge.

ART. 19 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti si applica disciplina dell'art. 37, commi 18 e 19, del Dlgs n. 163/2006.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente servizio o al medesimo connesso sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Monza. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria.

ART. 21 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente capitolato e dal disciplinare di gara;
- dal regolamento dei contratti del comune di Monza;
- dal Dlgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal Dlgs n. 446/1997;
- dal DM Finanze n. 289/2000;
- dal R.D. 827/24;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.